



Comune di CHIETI (CH)

(VII Settore – Servizio Ambiente)



Art. 250 D.Lgs n. 152 del 03.04.2006

**Intervento d'ufficio di messa in sicurezza e bonifica
dei materiali contenenti amianto rinvenuti in aree oggetto di
caratterizzazione ambientale in esecuzione dell'ordinanza sindacale
n° 542 del 29.10.2008**

Elaborato

Schema contratto

Data: 18 marzo 2015

Il Funzionario Resp.le del Procedimento
(Geom. Mario Salsano)

(Uso bollo)

COMUNE DI CHIETI

(VII Settore “Gestione e Valorizzazione Risorse Ambientali e Tecnologiche Patrimoniali”)

N. d’ord. del

SCHEMA CONTRATTO

“Per l’affidamento dell’intervento d’ufficio di Messa in Sicurezza e Bonifica dei materiali contenenti amianto in aree oggetto di caratterizzazione ambientale in esecuzione dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Chieti n. 542 del 29.10.2008”

C.U.P.: C.I.G. :

COMUNE DI CHIETI “Codice Fiscale e P.I. 00098000698)”

IMPRESA “

.....”

Scrittura privata

L’anno duemilaquindici....., il giorno.....del mese di.....in Chieti e nella sede del Comune di Chieti – VII Settore – in via Delle

Robinie, sono convenuti i Signori:

1) Ing. Giuseppe LA ROVERE nato Chieti il 28.02.1952, Dirigente del VII Settore del Comune di Chieti, che in tale qualità a questo atto agisce in nome e per conto dello stesso Comune di Chieti ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 - comma 3 - lettera c del D.Lgs. 267/2000;

2) Sig., nato a

il..... e residente in alla via n.

..., che a questo atto si costituisce in nome e per conto dell’Impresa

“.....”, giusta poteri allo stesso conferiti

(Uso bollo)

con, con sede legale in (..) alla

via..... n. ..., iscritta alla Camera del Commercio

di.....- Ufficio Registro delle Imprese - C.F., P. IVA

....., come risulta dal relativo certificato rilasciato in data

che in copia conforme all'originale si allega al presente atto (allegato "A"), *(di seguito, per brevità, anche solo "Appaltatore")*

(ovvero, in caso di aggiudicazione ad una Associazione Temporanea di Imprese)

2) Sig., nato a (..)

il..... e residente in alla via

..., che a questo atto si costituisce quale legale rappresentante dell'impresa

".....", giusta poteri allo stesso conferiti

con, con sede legale in (..) alla

via..... n. ..., iscritta alla Camera del Commercio di

.....- Ufficio Registro delle Imprese - C.F.,

P.IVA....., come risulta dal relativo certificato rilasciato in data

..... che in copia conforme all'originale si allega al presente atto (allegato "A"),

mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo *(di seguito, per brevità, anche*

solo "Appaltatore") tra, oltre alla stessa, **la mandante**

".....", con sede legale in

via....., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di

Commercio di al n. P.IVA....., domiciliata ai

fini del presente atto in

via....., giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza

autenticato dal notaio in dott., repertorio n.

..... I predetti intervenuti, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetti di

(Uso bollo)

legge:

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale del VII Settore n. del (allegato "B"), esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in epigrafe, per l'ammontare complessivo di €, finanziato con fondi di bilancio dell'Amministrazione appaltante;

- che con la stessa Determinazione Dirigenziale del VII Settore n. del, esecutiva a norma di legge, sono stati approvati la lettera d'invito e relativi allegati e disposto l'affidamento mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo, del d.lgs n. 163/06 con il metodo del massimo ribasso sui prezzi unitari di cui all'elenco prezzi;

- che a seguito delle successive verifiche delle offerte pervenute i lavori sono stati appaltati all'Impresa "....." con sede in (..) - via n., per un'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta offerto del -.....% (allegato "C"), pari ad € (oltre IVA al 22%) e quindi per complessivi €, determinato con l'applicazione dei prezzi offerti in parte a corpo e in parte a misura, giusta determina del dirigente del VII Settore del Comune di Chieti n. del che autorizza la stipula del relativo contratto.

Tutto ciò premesso, le costituite parti convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - Premesse e graduazione delle fonti per la corretta interpretazione del presente contratto.

La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto, così come i documenti qui di seguito elencati, che i contraenti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte recependoli tra le pattuizioni più espressamente contenute nel presente contratto.

(Uso bollo)

ART. 2 – Oggetto del contratto e corrispettivo.

Il Comune di Chieti, come sopra rappresentato, dà e concede all'Impresa

“.....” con sede

in (..) – via n., che

accetta, in forza dell'atto richiamato nelle premesse ed allegato al presente contratto, l'appalto

“dell'intervento di Messa in Sicurezza d'Emergenza e Bonifica dei materiali contenenti

amianto in aree oggetto di caratterizzazione ambientale in esecuzione dell'Ordinanza del

Sindaco del Comune di Chieti n. 542 del 29.10.2008” per l'importo dei lavori, al netto del

ribasso d'asta del -.....%, di €.

(euro...../..) oltre €

(euro...../..), per oneri sicurezza non soggetti a ribasso,

€..... (euro/..) per costo

manodopera non soggetta a ribasso ed €..... (euro

...../..) per IVA al 22%.

Il corrispettivo contrattuale comprende tutti gli oneri e i costi per l'ottenimento dei permessi

di lavoro e stazionamento, per l'accesso alle zone o ai punti di lavoro con il personale e le

attrezzature necessarie, per le opere di ripristino, per la documentazione fotografica delle

attività svolte, per i carburanti ed ogni altro materiale di consumo, nonché tutti gli altri oneri

necessari per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni appaltate. Il corrispettivo

tiene altresì conto degli oneri conseguenti a:

1. allestimento impianto cantiere, comprendente la delimitazione dell'area di intervento,

installazione di box monoblocco prefabbricato wc (bagno chimico), installazione di

riserva idrica con elettropompa (installazione di serbatoio idrico della capacità di 1000 l

collegato a gruppo elettrogeno), allaccio idrico, delimitazione area per deposito

attrezzature e per la sistemazione dell'unità di decontaminazione e i dispositivi di

(Uso bollo)

sicurezza aziendali;

2. sfalcio e pulitura di superfici a verde eseguita a mano con falci o falcetti per un'altezza

massima residua di 2.0 cm, avendo cura di non intaccare gli eventuali residui di manufatti

contenenti amianto;

3. controllo visivo accurato di tutta l'area delimitata per l'individuazione di materiali

contenenti amianto giacenti a terra e picchettatura per la successiva bonifica;

4. installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di

impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai

lavori e apposizione di idonea segnaletica;

5. trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante,

applicato con nebulizzatore airless;

6. rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto

delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto,

ed in particolar modo le prescrizioni operative previste dal Decreto del Ministero della

Sanità del 06.09.1994 per la movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi

con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge;

7. pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui (con prelievo

della parte superficiale del terreno, ove rinvenuti i frammenti di m.c.a., da trattare come

rifiuti contenenti amianto);

8. carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata con tenuta dei

registri di carico e scarico, redazione f.i.r. e comunicazioni agli enti competenti secondo

la normativa vigente;

9. prelievo di campioni di Top Soil e loro conservazione secondo le specifiche tecniche;

10. determinazione Amianto (fibre libere) su matrice suolo in microscopia elettronica (SEM)

con microanalisi EDX. Prove da eseguirsi a cura di laboratorio in possesso di

	(Uso bollo)	
	certificazione di accreditamento del sistema di qualità ai sensi della normativa UNI EN	
	CEI ISO/IEC 17025:2000, rilasciata da Ente di Accreditamento firmatario di accordi di	
	Mutuo Riconoscimento;	
	11. ripristino dell'area di cantiere e rimozione di tutti i presidi installati.	
	L'Appaltatore, entro i termini stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto dovrà dare ultimati i	
	lavori e consegnati i documenti prescritti.	
	ART. 3 – Documenti del contratto.	
	Le parti esplicitamente convengono che il presente appalto, soggetto ad IVA, è subordinato	
	alla piena ed incondizionata osservanza:	
	a) delle disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. (Decreto n. 145/2000),	
	nelle parti non contrastanti con le disposizioni stabilite nel presente contratto, dando altresì	
	atto che i corrispettivi dei lavori verranno pagati in Chieti presso la Tesoreria Comunale;	
	b) delle condizioni richiamate nella Determinazione Dirigenziale di affidamento lavori, n.	
 del, allegato "C";	
	c) delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo (All.	
	"D");	
	d) della Relazione Tecnica Descrittiva con cronoprogramma lavori;	
	e) del Computo Metrico Estimativo;	
	f) dell'Elenco Prezzi/Prezzi offerta (All. "E");	
	g) da elaborati grafici in unico fascicolo;	
	L'Appaltatore s'impegna a presentare, prima della consegna dei lavori, un piano operativo di	
	sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità	
	nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano	
	complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia	
	previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;	
	- 6 -	

(Uso bollo)

l) della/e poliza/e di garanzia.

Detti documenti sono tutti noti ed approvati dalle costituite parti. I documenti (a - d - e - g - h - i - l) sono depositati presso il VII Settore – Servizio Ambiente - e si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

ART. 4 – Tempi di consegna e di ultimazione lavori.

1. Per la realizzazione dei lavori viene assegnato il termine di 45 (*quarantacinque*) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori.

Art. 5 – Sospensione dell'esecuzione.

Per ragioni di pubblico interesse o per interventi di pubbliche autorità o istituzioni, la Amministrazione comunale avrà facoltà di ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, senza che ciò comporti per l'Appaltatore alcun diritto a indennizzi o risarcimenti. In tale ipotesi i termini di cui all'articolo che precede saranno prorogati per un periodo equivalente alla durata della sospensione.

Art. 6 – Mancato rispetto dei termini di consegna – Penali – Risoluzione del contratto ed esecuzione in danno.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo nell'ultimazione dell'intervento rispetto al termine indicato al precedente art. 4, sarà applicata una penale pari a euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di calendario di ritardo. Le penali maturate saranno dedotte dalla rata di saldo. In caso di incapienza verrà escussa la garanzia all'uopo prestata. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il dieci per cento dell'importo del contratto, comprensivo delle eventuali varianti in c.o.; raggiunto questo limite massimo, l'Amministrazione comunale potrà risolvere per inadempimento il presente contratto, con facoltà di chiedere il risarcimento dei maggiori danni.

In ipotesi di risoluzione, l'esecuzione delle residue prestazioni oggetto del contratto potrà essere affidata a terzi con addebito all'Appaltatore dei relativi costi (esecuzione in danno),

(Uso bollo)

fatto salvo il risarcimento di danni ulteriori.

ART. 7 - Rapporti contrattuali.

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione comunale, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dei lavori.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dei lavori dott. geol. Salvatore Tornatore dell'R.T.P. Sistemi Ambientali s.n.c. & ing. Gianluca Longo con sede in in Giarre (CT) alla via A. Gramsci n° 16, designato dall'Amministrazione comunale.

L'Appaltatore ha indicato come Responsabile dell'esecuzione dei lavori, il sig....., nato a il
reperibile in ogni circostanza durante il periodo di esecuzione del contratto, al seguente indirizzo:

Ricorrendone la necessità, l'Appaltatore potrà sostituire il proprio Responsabile con altro, dopo aver ottenuto il consenso scritto dell'Amministrazione comunale. Dal canto suo l'Amministrazione comunale, a mezzo del Responsabile del Procedimento, qualora sia constatata l'irreperibilità o la mancata tempestiva adozione di qualsiasi adempimento richiesto nell'ambito del contratto, potrà chiedere la sostituzione del Responsabile, senza obbligo di contraddittorio e senza che l'Appaltatore possa per questo chiedere indennizzi o ristoro di danni.

L'Appaltatore provvederà altresì, prima dell'inizio dei lavori, a comunicare il nominativo del Direttore tecnico di cantiere al Direttore dei lavori e al Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile per la corretta esecuzione dei lavori su indicato, rappresenterà l'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione comunale per ogni aspetto legato all'esecuzione delle indagini e delle prove di laboratorio. Da parte sua l'Amministrazione comunale ha nominato il

	(Uso bollo)	
	geom. Mario Salsano, funzionario di ruolo presso il VII Settore – Servizio Ambiente, quale	
	persona Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del d.Lgs. 163/06.	
	Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine verbale o scritto indirizzati all’Appaltatore	
	verranno trasmessi al Responsabile dei lavori dell’Appaltatore tramite il Responsabile del	
	Procedimento ovvero il Direttore dei lavori in ragione delle rispettive competenze.	
	ART. 8 - Garanzie.	
	Le parti si danno atto che l’Appaltatore ha prestato cauzione sotto forma di fideiussione	
	bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. per un importo di euro	
	pari al 10% dell’importo contrattuale, rilasciata da “.....”	
	Agenzia.....di..... in data	
 che sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’articolo 113 del	
	d.lgs 163/06.	
	L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del	
	certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione	
	dei lavori risultante dal relativo certificato.	
	La cauzione viene prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
	principale, ogni eccezione rimossa ed operatività entro quindici giorni a semplice richiesta	
	scritta dell’Amministrazione comunale, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni	
	del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle	
	obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore	
	rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior	
	danno.	
	Le parti si danno atto altresì che l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010 e	
	dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006, ha stipulato polizza assicurativa, rilasciata da	
	“.....” Agenzia di	
	- 9 -	

(Uso bollo)

....., in data, a garanzia di tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione, con la seguente copertura di rischi:

- danni di esecuzione (CAR) con un massimale non inferiore all'importo lordo del contratto,

IVA inclusa, aumentata del valore delle preesistenze quantificate in ulteriori euro 500.000,00;

- responsabilità civile (RCT) con un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

Art. 9 – Fatturazione e pagamenti.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in base allo Stato Avanzamento Lavori.

L'Appaltatore avrà diritto a un unico **pagamento in acconto** del corrispettivo dell'Appalto al

raggiungimento dell'importo pari al 90% del contratto, al netto di IVA e ribasso d'asta e

comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. L'acconto è disposto sulla base

dei documenti contabili emessi dal direttore dei lavori che provvede ad emettere lo S.A.L.

entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta dell'appaltatore. Entro i successivi 45 gg. e,

comunque, entro 30 gg. dall'emissione della fattura presentata dall'appaltatore, sarà emesso il

certificato di pagamento. Il pagamento delle rate d'acconto avverrà entro 60 gg. dalla data di

presentazione della fatturazione dell'appaltatore. Il rimanente 10% verrà liquidato

all'approvazione del certificato di regolare esecuzione. In ogni fattura l'Appaltatore riporterà

l'indicazione dell'oggetto di appalto a cui si riferisce il corrispettivo, il numero C.I.G. e

C.U.P. di riferimento dell'intervento. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei

lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da

liquidarsi, nulla ostando e se non escussa, in sede di conto finale.

(Uso bollo)

Il **conto finale** dei lavori e delle prove di laboratorio, corredato della documentazione

prevista dall'art. 173 del D.P.R. 554/1999, sarà redatto dal Direttore dei Lavori con apposito

verbale, trasmesso al RUP entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori. Il pagamento della

rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ed emissione della relativa fattura, sarà

effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione

e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2,

del codice civile. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia

fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Ogni pagamento è comunque subordinato all'acquisizione positiva del DURC ai sensi

dell'art. 35, comma 32, della L. 4 agosto 2006, n. 248 e all'assenza di inadempienze fiscali

dell'appaltatore secondo le verifiche effettuate dall'Amministrazione ai sensi del DM

18.01.2008, n. 40, di attuazione della legge n. 286/2006.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa le fatture dovranno essere emesse dalla

società mandataria. L'importo della prestazione inerente eventuale subappalto sarà

corrisposto dall'Amministrazione all'appaltatore, al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro

venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà

tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento

precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno

pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il

pagamento ordinato. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del

pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari

a renderlo esecutivo.

In caso di **ritardato pagamento**, imputabile a fatto e colpa dell'Amministrazione comunale,

(Uso bollo)

saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Art. 10 – Modifiche sostanziali – Varianti.

Prestazioni diverse o aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto o nel presente contratto potranno essere eseguite solamente se derivanti da cause di forza maggiore, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi, ovvero da sopravvenute motivate esigenze dell'Amministrazione comunale e previa accettazione da parte della stessa e negli altri casi previsti dall'art. 132, c.1, del d.lgs 163/06.. In tali casi sarà riconosciuta all'Appaltatore una variazione nel programma di esecuzione dell'incarico, senza diritto a compensi o indennizzi qualora la variazione sia riconducibile all'interno del 5% del corrispettivo pattuito. L'ammontare degli eventuali compensi aggiuntivi sarà determinata sulla base dell'elenco dei prezzi unitari messi a gara, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore, ovvero mediante formulazione di "nuovi prezzi" se non compresi nell'elenco prezzi. Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le varianti necessarie ad emendare gli eventuali vizi e/o ad integrare le eventuali omissioni commesse. Nel caso indicato dall'art. 132, co.1, lett. e), del d.lgs 163/06, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere all'appaltatore l'esecuzione di varianti nei limiti del quinto d'obbligo contrattuale.

Art. 11 – Subappalto – Cessione del contratto.

L'Appaltatore, che lo abbia richiesto in sede di gara, potrà affidare in subappalto le prestazioni oggetto del presente contratto nei limiti e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06, solo a fronte di autorizzazione espressa rilasciata dall'Amministrazione comunale in presenza dei presupposti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

L'autorizzazione al subappalto non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità relative alle attività affidate ai subappaltatori. L'affidamento in subappalto di attività vietate, non autorizzate o diverse da quelle espressamente autorizzate comporterà l'immediata risoluzione

(Uso bollo)

del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., se richiesta dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto d'appalto.

Art. 12 – Responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale della corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore è tenuto a rifare integralmente o parzialmente le indagini o le prove di laboratorio ove ciò gli sia richiesto dall'Amministrazione comunale, qualora le prestazioni eseguite dovessero risultare affette da vizi, difetti, errori, carenze tecniche, manchevolezze od omissioni riscontrati dall'Amministrazione comunale medesima. Al rifacimento delle indagini o delle prove di laboratorio l'Appaltatore dovrà provvedere nei tempi e con le modalità che gli saranno comunicati per iscritto dall'Amministrazione comunale e senza diritto a compenso alcuno in aggiunta a quello pattuito al precedente art. 2 del presente contratto e fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6.

L'emissione del "certificato di regolare esecuzione" non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità derivanti dall'eventuale scoperta di vizi, irregolarità o omissioni che dovesse avvenire successivamente alla data di emissione del certificato stesso.

L'Appaltatore è unico e solo responsabile dei danni che per effetto dell'attività da esso posta in essere in esecuzione del presente contratto dovessero derivare al personale o ai beni della Amministrazione comunale, nonché a terzi o a beni di terzi.

L'Appaltatore terrà, pertanto, manlevata l'Amministrazione comunale dalle pretese risarcitorie in tal senso avanzate ad essa dai terzi danneggiati.

L'Appaltatore è altresì unico e solo responsabile delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi nelle quali dovesse incorrere nell'esecuzione delle

(Uso bollo)

prestazioni oggetto del presente contratto e terrà manlevata l'Amministrazione comunale da

ogni pretesa risarcitoria che dovesse essere alla stessa in tal senso avanzata.

Art. 13 – Comunicazioni e controllo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto di contratto in stretta collaborazione con il RUP incaricato dall'Amministrazione comunale.

L'Appaltatore deve costantemente informare l'Amministrazione comunale del grado di avanzamento delle prestazioni, degli eventuali inconvenienti sorgenti o riscontrati, delle metodologie o degli elementi che possono essere introdotti per migliorare il conseguimento delle finalità perseguite.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore assume i seguenti obblighi:

1. di utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche per più commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA;

2. di effettuare i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità;

3. di effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi oggetto del monitoraggio. I pagamenti per spese giornaliere inferiori a € 500 possono essere fatte con mezzi diversi dal bonifico, purché non in contanti. L'eventuale

(Uso bollo)

costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di

rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento

di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più

dipendenti. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui

al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al

medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante

bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni;

4. di riportare l'indicazione del C.I.G. e del CUP relativo all'investimento pubblico oggetto

del presente contratto su tutti i bonifici di pagamento e sugli incassi, ai fini della

tracciabilità di flussi finanziari;

5. di effettuare i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché

quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,

anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di

documentazione della spesa (ma senza indicare CIG e CUP);

6. di reintegrare immediatamente i pagamenti disposti sul conto corrente dedicato estranei alla

commessa pubblica;

7. di comunicare all'amministrazione comunale appaltante:

a) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o,

nel caso di conti correnti esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie

relative alla commessa pubblica;

b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

c) ogni modifica concernente i predetti dati;

d) di aver inserito, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, la

	(Uso bollo)	
	clausola di tracciabilità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i.;	
	e) una volta conosciuto l'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o	
	subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo di dare	
	immediata comunicazione oltre che alla stazione appaltante, alla prefettura-ufficio	
	territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.	
	La comunicazione, per le persone giuridiche, deve essere sottoscritta da un legale	
	rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura;	
	8. di trasmettere all'Amministrazione comunale appaltante, tramite un legale rappresentante o	
	soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori	
	ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e	
	forniture.	
	Agli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto anche ciascun componente del	
	raggruppamento temporaneo d'impresе.	
	Fatto salvo le sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del	
	bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni sopra indicate costituisce causa di risoluzione del contratto con	
	conseguente risarcimento dei danni all'Amministrazione comunale appaltante. La risoluzione	
	si verifica anche nel caso in cui l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Ai sensi dell'art. 4 dell L. 136/2010, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà	
	degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, l'Appaltatore ha	
	l'obbligo di verificare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il	
	nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.	
	Art. 15 – Identificazione degli addetti nei cantieri.	

(Uso bollo)

Ai fini dell'identificazione degli addetti nei cantieri, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 16 – Recesso dal contratto per volontà della Committente o a seguito di pronunzia giurisdizionale.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere dal presente contratto d'appalto in qualunque momento, previo riconoscimento del corrispettivo dell'attività già svolta dall'Appaltatore e del 10% dell'importo contrattuale residuo.

Resta inteso tra le parti che, a seguito di annullamento o sospensione giurisdizionale ovvero di annullamento d'ufficio in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, l'Amministrazione comunale potrà recedere dal presente contratto mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore, che nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo sia contrattuale che extracontrattuale, salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della comunicazione; detto compenso non sarà dovuto e, quindi, sarà trattenuto a titolo di penale e salvo il maggior danno se il provvedimento giurisdizionale o l'annullamento d'ufficio in autotutela sia stato causato, in tutto o in parte, dal suo comportamento colposo.

Art. 17 – Riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore consente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del presente contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo, siano trattati dall'Amministrazione comunale ai sensi della Legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive

(Uso bollo)

Il Dirigente del VII Settore

L'Appaltatore

.....

.....

.